

Allegato al Programma

La gestione delle istituzioni culturali ai privati, alle imprese e al *no profit*

PROPOSTA DI LEGGE

Premessa

Un Paese che vuole crescere in occupazione lavorativa, in innovazione, in attrazione turistica, nonché in conoscenza, deve avviare una riforma precisa nel settore dei beni culturali: permettere che il governo delle istituzioni culturali, oggi ancora molto statale e pubblico, sia sempre più esternalizzato e affidare così la gestione a soggetti realmente capaci di aggregare pubblico e cittadinanza, siano essi associazioni, imprese, consorzi, cooperative o fondazioni.

Il passaggio legislativo necessario e urgente per il rilancio della cultura e del patrimonio storico-artistico consiste proprio in questo: far arretrare la presenza dello Stato nella gestione dei siti e delle istituzioni culturali, consegnando una libertà di azione, di progetti, di impresa, di ricerca maggiori a quei soggetti che intendono investire nella riqualificazione dei tanti luoghi che compongono il Belpaese. Solo in questo modo i cittadini possono rendersi effettivamente decisori della cultura e del patrimonio che possiedono.

Rispettando l'art. 9 della Costituzione italiana, che assegna alla Repubblica, come insieme dei cittadini e delle istituzioni nazionali e locali, la promozione della cultura e la tutela del patrimonio, e rispettando altresì gli articoli 117 e 118, che consegnano al dialogo tra enti territoriali e Stato la responsabilità della conservazione dei beni culturali, la proposta di legge qui avanzata vuole concedere un'ampia autonomia e indipendenza agli enti culturali.

La vigilanza dello Stato rimane inalterata, così come inalterato rimane il suo compito di sorvegliare l'uso pubblico e la tutela degli eventuali beni dati in gestione (art.18 e art.105 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio). Lo Stato cioè avrà il dovere di tutelare (art.4 del Codice dei beni culturali e del Paesaggio) i beni culturali anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

Ciò che cambia invece è colui che decide dei progetti e della gestione del nostro straordinario patrimonio culturale. Se infatti viene consegnata ampia indipendenza ed autonomia alle istituzioni culturali (musei, pinacoteche, siti archeologici, ex luoghi di culto, monumenti d'interesse storico e sociale) e la conduzione viene aperta a soggetti sociali diversi dallo Stato e dagli enti locali, necessariamente chi decide sui progetti, sulle ricerche e sulle iniziative, sarà solo e soltanto il Consiglio direttivo dell'ente stesso.

Attualmente un museo, sia esso statale o locale o privato, è alle strette dipendenze del Ministero dei Beni culturali e delle Soprintendenze, con i frequentissimi casi di malfunzionamenti, chiusure, mancanza di personale, numero esiguo di visitatori ed estrema discrezionalità del potere dei funzionari di Soprintendenza.

Al concretizzarsi di questa proposta che qui è avanzata, avremmo la possibilità che si costituiscano strutture giuridiche indipendenti che prendano la gestione dei siti culturali, ne divengano le sole responsabili dei bilanci e delle iniziative e ne possano far profitto.

Incentivando infatti il profitto attorno ai beni culturali e alla cultura (e non scoraggiandolo come accade oggi), necessariamente viene sollecitato l'apporto dei più diversi corpi sociali, che finora sono stati indifferenti o dissuasi in virtù della scarsa attrattiva economico-sociale che la tutela e la conduzione pubblica dispongono. Soltanto privatizzando la gestione e dando autonomia e indipendenza alle società predisposte a tale compito, il patrimonio può diventare non solo orgoglio del nostro Paese ma anche rendita economica, sviluppo occupazionale e vivo richiamo turistico. Pur sentendo come necessarie altre laterali riforme del settore (revisione dell'Iva sulla compravendita di opere d'arte, riforma della legge sulla libera circolazione dei manufatti artistici, semplificazione delle procedure di sponsorizzazione, snellimento delle concessioni), è anzitutto prioritario concedere ai soggetti sociali del territorio la possibilità di giocare il proprio lavoro attorno al patrimonio e alla cultura.

Per dare dunque libertà di azione agli enti culturali, in iniziative, prestiti, possibili e circoscritte alienazioni, occorre da una parte incentivare la costituzione di strutture di diritto privato, a bilancio interno, che prendono in gestione i siti culturali, dall'altra parte occorre attenuare dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio molti degli attuali impedimenti e divieti che deprimono ad oggi le azioni propositive sui siti stessi e che consegnano un potere di interdizione e di decisione extra ordinario al funzionario della Soprintendenza.

Perciò andranno rivisti quegli articoli che consegnano al Ministero dei Beni culturali non solo la potestà di vigilanza, ma anche di indirizzo e di scelta.

PROPOSTA DI LEGGE

Inserire, dopo l'articolo 115 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, relativo alle forme di gestione, e dopo l'articolo 116, relativo alla tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso, un ulteriore articolo così descritto:

Il Ministero incentiva la costituzione di enti di diritto privato, a bilancio interno, finalizzati al miglioramento della valorizzazione e dell'efficienza economica dei siti culturali che tali enti andranno a gestire. Oltre al Ministero possono partecipare in qualità di soci fondatori e promotori gli enti territoriali nel cui ambito l'ente ha sede e che assumano l'impegno a contribuire stabilmente al fondo di gestione. Possono altresì diventare soci fondatori e promotori, altri soggetti, pubblici o privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione dell'ente stesso nella misura e secondo le modalità stabilite dallo statuto. Il Ministero interviene partecipando economicamente in proporzione di uno a uno a quanto l'ente dichiara triennialmente, dopo un intervento economico iniziale che è deciso dal Ministero stesso.

Con apposito atto convenzionale vengono stabilite le modalità di conferimento, da parte del Ministero o dell'ente proprietario, dell'uso del sito culturale in questione, comprese le relative dotazioni e collezioni e dei modi con i quali i Fondatori provvedono al ripiano delle eventuali

perdite. Tale ente persegue le finalità della valorizzazione, promozione, gestione e adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del sito in questione, dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e della promozione e valorizzazione delle possibili attività museali.

Il Consiglio di amministrazione è composto da tutti i partecipanti al fondo di dotazione e di gestione, secondo modalità previste da statuto specifico, e da personalità esterne richieste dalla struttura stessa, il cui ruolo è disciplinato dallo statuto stesso.

Inoltre i seguenti articoli del Codice dei Beni Culturali andranno in tal modo rivisti.

L'Art.4 afferma: *"Il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza"*.

Visto che al Ministero è consegnato solo il potere di vigilanza, non di indirizzo, l'art. 5 deve essere così riscritto: *"Il Ministero esercita la potestà di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza"*.

L'art.21 dichiara: *"Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero la demolizione delle cose costituenti beni culturali, lo spostamento anche temporaneo dei beni culturali, lo smembramento delle collezioni [...]"*.

Per spostare temporaneamente o per vendere beni culturali, siano essi quadri, mobili, oggettistica, non è necessaria l'autorizzazione del Ministero, giacché il suo potere sovrintende la tutela, non la possibilità che le opere possano o meno spostarsi.

Dunque l'art.21 deve essere così riscritto: *"Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero la demolizione delle cose costituenti beni culturali.[...]"*.

Le prescrizioni, gli assenti, i vincoli che il Codice dei Beni culturali assegna al Ministero per gli spostamenti o i comodati, devono essere riveduti, al fine di consegnare soltanto l'atto della tutela nelle mani del Ministero.

L'art.44 del Codice dei Beni culturali che disciplina il comodato e il deposito dei beni culturali vincola gli enti culturali alle decisioni e ai tempi del Ministero e anche questo va modificato, assegnando al Ministero soltanto la potestà della sorveglianza. Gli enti culturali e i proprietari di beni culturali possono ricevere in comodato opere, manufatti o abitati senza l'assenso del competente organo ministeriale. In aggiunta il Codice non deve disciplinarne tempistiche e modalità, come invece oggi impone. Siano le parti coinvolte a decidere tempi e azioni nell'accordo.

Perciò, l'art.44 attualmente afferma: *"1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa (1) .*

2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato

all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.

3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero.

4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5 (2).

5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (3)".

L'art.44 deve essere così riscritto: "1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa (1).

2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.

3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero.

4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5 (2).

5. I direttori possono ricevere altresì in deposito beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (3)".

L'art.45 deve prevedere un consenso delle parti, non solo una decisione d'impero da parte del Ministero. Infatti l'attuale articolo prescrive: "Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro".

Rivedendo il testo in tal senso, l'articolo 45 deve essere così esposto: "Il Ministero ha facoltà di prescrivere, in accordo con l'ente proprietario o il gestore, le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro".

L'articolo 48 che disciplina i prestiti e le autorizzazioni per mostre o esposizioni va profondamente rivisto, togliendo al Ministero la facoltà di autorizzazione del prestito, se non per quelle opere la cui integrità materiale è gravemente messa in pericolo da eventuali spostamenti.

L'attuale articolo sancisce: *"Autorizzazione per mostre ed esposizioni 1. È soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni: a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1; b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1; c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed e); d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librerie indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b). 2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito. 3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale. 4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.*

5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. 6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale".

Il presente articolo dovrà essere così rimodulato:

"1. Ad esclusione di quelle opere che il Ministero reputa, per tutela o per decoro, non trasferibili o trasferibili solo dopo autorizzazione, non è soggetto ad autorizzazione ministeriale il prestito per mostre ed esposizioni: a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1; b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1; c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed e); d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librerie indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b). 2. La richiesta di trasferimento è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito. 3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale. 4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del

richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.

5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale"

L'art.58 consegna allo Stato la possibilità di permutare una proprietà privata per incrementare "il patrimonio culturale nazionale". Infatti recita l'articolo: "Il Ministero può autorizzare la permuta di beni [...] qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte".

L'art.58 va abolito, giacché è un atto di autoritarismo ritenere che soltanto facendolo diventare statale un bene culturale va ad aumentare il patrimonio culturale nazionale.

Anche l'uso, la fruizione e la circolazione dei beni culturali così come disciplinato dal Codice devono essere ampiamente revisionati, per inibire la forte centralizzazione che la legge ha in tal senso, e in generale per delegificare in materia.

E' perciò da rivedere l'art. 107, comma 2, che così attualmente recita: "E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti".

La seguente dicitura va cambiata con: "E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente consentiti i calchi da copie degli originali già esistenti".

Gli articoli inerenti la valorizzazione e la gestione dei cosiddetti beni culturali vanno profondamente rivisitati nel seguente senso di cui sopra, proprio per concedere maggiore indipendenza e autonomia agli enti culturali, soprattutto nel caso dell'incasso e del riparto dei proventi:

L'art.110 Incasso e riparto di proventi così prescrive a tutt'oggi: "Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.

2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto

da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze si assegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo. 3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi dell'articolo 29, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione. 4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale".

L'art. 110 va così modificato:

"Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica. Se invece tali istituti, luoghi o singoli beni sono in gestione o conduzione di un ente di diritto privato, gli incassi e i proventi sono a bilancio interno, cioè sono versati nei fondi di gestione dell'ente stesso.

2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, non gestiti da alcun ente di diritto privato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze si assegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo. 3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato, non gestiti da alcun ente di diritto privato, sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi dell'articolo 29, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione. 4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale".